

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1397 del 11/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. C.E.M. SOC. COOP. con sede legale in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1441 del 11/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. C.E.M. SOC. COOP. con sede legale in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione, lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/10/2015 acquisita al Prot. Unione 39903 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 89321 del 15/10/2015, da **C.E.M. SOC. COOP.** nella persona di Braschi Sergio in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena Via Guarneri n. 497, per lo stabilimento di produzione, lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 13/11/2015 Prot. Unione 44977, acquisita al Prot. Prov.le 97595/2016 formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che, a seguito di richiesta da parte della ditta in data 09/12/2015, con nota Prot. Unione 52880 del 23/12/2015 acquisita al Prot. Prov.le 108927/2015, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha concesso proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste in data 13/11/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 20/01/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 2295 e da Arpa al PGFC 892 del 26/01/2016;

Dato atto che con nota di Arpa PGFC 4251 del 24/03/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 06/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto che non fosse necessario il rilascio di autorizzazione;
- in merito all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, in data 03/03/2016 il Comune di Cesena ha trasmesso il Benestare n. 13810 del 03/03/16 al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel rispetto delle prescrizioni impartite da Hera S.p.A., acquisito al PGFC 3020 del 03/03/2016;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Cesena con nota PGN 11637 del 29/01/2016, acquisita al PGFC 1277 del 02/02/2016, ha comunicato quanto segue: *“Vista l'integrazione alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 135/AUA/2015, in cui si dichiara che “trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del DPR 19/10/2011 n. 227 e si dichiara che non vengono superati i limiti di emissione di rumore così come definiti nella zonizzazione acustica comunale”, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni relative allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura come riportate in allegato al presente provvedimento;

Atteso che, a seguito delle risultanze della Conferenza di Servizi, in data 06/05/2016 il responsabile dell'endoprocedimento *“autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06”* ha fornito le seguenti conclusioni istruttorie:

*“(…) **Tenuto conto** che lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 565 del 24/08/07 prot. n. 77262/07 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi;*

(…)

si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che lo stabilimento di produzione, lavorazione e conservazione carne per il quale la Ditta C.E.M. Soc. Coop. ha presentato l'istanza di AUA in oggetto, non risulta sottoposto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e smi, per le motivazioni di seguito indicate:

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E5 1° PIANO STABILIMENTO 2004 (POMPE SV)

EMISSIONI E7, E8, E9 SALA MACCHINE NH₃ 2004

EMISSIONI E6 E E15 ASPIRATORE ARIA DEPOSITO SALE, SPEZIE AROMI

EMISSIONE E14 SALA MACCHINE 2008

EMISSIONE E18 COMPRESSORE A VITE KASER – LOCALE MACCHINE ARIA COMPRESSA

EMISSIONE E19 LOCALE MACCHINE ARIA COMPRESSA

EMISSIONE E21 SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI E1 CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DELL'ACQUA NECESSARIA PER IL LAVAGGIO DEI LOCALI DI LAVORAZIONE PER MOTIVI IGIENICO SANITARI 299 kW

EMISSIONI E2 CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI 31 kW

EMISSIONI E3 CALDAIA RISCALDAMENTO SPOGLIATOI 34,3 kW

relative ad impianti termici civili a metano, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E10 GRUPPO ELETTROGENO 329 kW a gasolio di emergenza

proveniente da impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto stabilito al punto [3] della Parte III dell'Allegato I al D.Lgs. 152/06 smi non si applicano valori di emissione essendo un gruppo elettrogeno d'emergenza.

EMISSIONE E22 CAMINO CUCINA

proveniente da impianto compreso alla lettera e) “Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie” punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla autorizzazione:

EMISSIONI E11 TORRE DI RAFFREDDAMENTO SALA MACCHINE NH3 – 2004

EMISSIONI E12 TORRE DI RAFFREDDAMENTO SALA MACCHINE NH3 – 2008

EMISSIONI E13 TORRE DI RAFFREDDAMENTO SALA MACCHINE R404

EMISSIONE E20 CAMINO MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.”;

Dato atto che per quanto sopra esposto il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, per la quale il Comune di Cesena ha emesso BENESTARE N. 13810 del 03/03/2016 Prot. Com.le 23711/338, acquisito al PGFC 3020 del 03/03/2016;;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico PG N 74073 del 24/10/2012 rilasciata dal Comune di Cesena;

Dato atto che per quanto sopra esposto il presente provvedimento revoca il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, atto n. 565 del 24/08/07 prot. n. 77262/07 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Forli-Cesena ;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **C.E.M. SOC. COOP.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **revocare** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 565 del 24/08/07 prot. n. 77262/07 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **C.E.M. SOC. COOP.** (C.F./P.IVA 00137500401), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497, per lo **stabilimento di produzione, lavorazione e conservazione carni sito in Comune di Cesena, Via Guarneri n. 497.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA**PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta il 14/10/2015 (PGN 88336 del 15/10/2015) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il RINNOVO dell'autorizzazione allo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via GUARNERI n. 497

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visti inoltre:

- l'autorizzazione allo scarico PG N. 74073 del 24/10/2012 emessa dal Comune di Cesena;
- il parere Hera protocollo n. 25485 del 23/02/2016, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 20627 del 24/02/2016;

CARATTERISTICHE

RESPONSABILE DELLO SCARICO:	C.E.M. Soc. Coop.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA GUARNERI, 497 - CESENA
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione carni bovine e/o suine
Potenzialità dell'insediamento	25.000 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENA, VIA CALCINARO CESENA

PRESCRIZIONI

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" provenienti dall'insediamento indicato in premessa è autorizzato secondo lo schema fognario allegato all'autorizzazione iniziale e nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 25485 del 23/02/2016 di seguito riportate:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da:
 - Terminale di scarico Via Guarneri **lavorazione carni (lavaggio e sanificazione ambienti e attrezzature), celle frigorifere e acque di raffreddamento.**

- Terminale di scarico Piazzale Fracassi **lavaggio automezzi aziendali (platea 52,20 mq) e acque di raffreddamento.**

2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

BOD5=1000 mg/l;

SST=500 mg/l;

Grassi e oli animali/vegetali=80 mg/l;

Cloruri = 3000 mg/l;

Tensioattivi totali=25 mg/l.

3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a **25.000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifoni 'Firenze' dotati di doppia ventilazione e posizionati all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

grigliatura (sulla linea di scarico delle acque reflue lavorazione carni);

dissabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico delle acque reflue lavaggio automezzi);

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6) HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue.

7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

8) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.